

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

“Aggiornamento del Patto protocollo per il contrasto ai fenomeni di Bullismo e cyberbullismo” con delibera n. 67/25 del Collegio dei docenti del 30.10.2025 e con delibera n. 27/25 del Consiglio di Istituto del 21.11.25

INDICE

- 1 [PREMESSA](#) 1
- 2 [RIFERIMENTI LEGISLATIVI](#) 2
- 3 [CHE COS'È IL BULLISMO?](#) 2
- 4 [CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?](#) 3
- 5 [RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE](#) 4
- 6 [QUALE PREVENZIONE?](#) 5
- 7 [L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO](#) 6
- 8 [PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI PRESUNTO BULLISMO O CYBERBULLISMO](#) 7

1 PREMESSA

Il presente Protocollo è parte integrante del Regolamento di Istituto, del PTOF e del Patto di Corresponsabilità Educativa; è rivolto ai docenti, ai vari professionisti che lavorano all'interno della scuola e alle famiglie e contiene le indicazioni operative per la gestione dell'emergenza di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgano gli studenti del nostro Istituto Comprensivo.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto sia misure educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà e rispondono alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 e alla Legge del 17 maggio 2024, n.70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2024.

2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;

- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il

contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;

- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, ottobre 2017.
- dalla Legge 17 maggio 2024, n.70, “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
- dalla Nota 121 del 20 gennaio 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

3 CHE COS’È IL BULLISMO

La Legge 17 maggio 2024 n. 70 all’art. 1 recita: *per bullismo si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.*

Rientrano nel fenomeno tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, intenzionali e reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “*bullo - carnefice*”, o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “*vittima*”, incapace di difendersi (squilibrio di potere). Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti (singolarmente o all’interno di un gruppo) da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale, manifestandosi con calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l’intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (bullismo

psicologico), danneggiamento di materiali e estorsione di denaro (bullismo strumentale);

- **bullismo indiretto:** danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

4 CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

Il fenomeno del cyberbullismo viene definito dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 art.1 come *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*. Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete, ecc.) si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi o nickname pensando di non essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è totalmente consapevole del danno che arreca; questo lo rende più

disinibito abbassando il livello di autocontrollo;

- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata o siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato,

creando un clima di fiducia, e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

- impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo

di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

- esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- sexting: invio di messaggi via internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

5 RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua, in sinergia con il Collegio dei Docenti un Team di docenti per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- organizza e coordina il Team antibullismo e per l'Emergenza, comprendente i docenti referenti e di plesso, l'animatore digitale e altro personale qualificato;
- istituisce il Tavolo permanente per il Monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;

- elabora, su proposta del Team e in collaborazione Consiglio di Istituto un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e con forme di supporto alle vittime;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, sollecitando l'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede, nell'attuazione del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce il confronto all'interno della scuola attraverso i vari organi collegiali e prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per far loro acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe in percorsi di mediazione scolastica, salvo che il fatto costituisca reato (nel qual caso è obbligatorio segnalare l'evento all'autorità giudiziaria – si veda allegato 4).
- riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative

di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (L. 70/2024 art.1), nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e comunque quando le iniziative di carattere educativo adottate non abbiano prodotto esito positivo.

IL TEAM DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione, promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo e valuta, il tipo di intervento più idoneo;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata

mondiale sulla Sicurezza in Internet, (*"Safer Internet Day"*).

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo proposte, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (piattaforma ELISA).

I DOCENTI:

- segnalano al Dirigente o al Team antibullismo eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo,

al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva;

- pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

- intraprendono azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

In particolare i Coordinatori dei Consigli di classe monitorano che vengano tenuti in adeguata considerazione gli obiettivi dell'area educativa e, nei casi segnalati, attivano le procedure antibullismo.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- controllano i comportamenti dei propri figli, vigilando sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- sono tenuti a conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente e le sanzioni previste da Regolamento

d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

GLI ALUNNI:

- vengono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- sono chiamati a operare in peer tutoring per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non;
- rispettano il divieto di acquisire, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini,

filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;

- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

6 QUALE PREVENZIONE?

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

- promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti finalizzati al benessere;
- ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema contrastandone la manifestazione;
- ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di sviluppare consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Si possono individuare tre livelli di prevenzione:

- **PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica, indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.
- **PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi.
- **PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse nei casi in cui è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

7 L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

I ragazzi, fino al compimento dei 14 anni, non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; *in primis* saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti.

Dai 14 ai 18 anni i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

La qualità di pubblico ufficiale, ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In quanto pubblico ufficiale, l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione e al recupero dello studente: in questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, che non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".


Crede che il bullismo sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare" è opinione diffusa.

Va ribadito a tutta la Comunità scolastica che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

8 PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI PRESUNTO BULLISMO O CYBERBULLISMO

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA” (<https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/>, che si occupa della formazione degli insegnanti sulle strategie antibullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze.

La procedura di intervento si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:



1 PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo. Può avvenire in forma:

- “**diretta**” attraverso la segnalazione a un docente di riferimento della classe nel corso di un colloquio;

- “**protetta**”, attraverso l’utilizzo del **MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE (allegato 1)** scaricabile dal sito della scuola e allegato a questo protocollo. Il modello può essere compilato da tutti coloro che vivono la scuola (alunni, docenti, personale ATA e genitori) e dovrà essere inviato ad una delle seguenti mail (secondo la sede d’appartenenza della presunta vittima): antibullismo.renzini@liceoplauto.it; antibullismo.gigliozzi@liceoplauto.it; antibullismo.brancati@liceoplauto.it . La prima segnalazione viene presa in carico dal Team antibullismo (solitamente nella persona del membro del team destinato alla specifica sede), che ne verificherà l’attendibilità. Il Team antibullismo attiva un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

2 VALUTAZIONE APPROFONDATA

Nel più breve tempo possibile dal momento della ricezione del modulo di segnalazione il Team programma dei colloqui con le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori).

Quando si verificano episodi gravi di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo successivamente il bullo/prevaricatore e il gruppo classe, di concerto con le famiglie.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si segue il seguente schema di intervento con coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i-prevaricatore/i:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo/prevaricatore;
- possibile colloquio con i bulli/prevaricatori insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i-prevaricatore/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia la sequenza delle suddette azioni, più efficace.

Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento all’autorità giudiziaria;

- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017.

È opportuna, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team antibullismo al fine di concordare le strategie e i tempi di intervento.

Le informazioni emerse dai colloqui possono essere raccolte nel **MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDATA (allegato 2)**.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di raccogliere ulteriori informazioni, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (psicologo, medico di base, servizi sociali del territorio, altri).

3 SCELTA DELL'INTERVENTO

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da adottare:

- **LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE - Codice verde** (situazione da monitorare con interventi di prevenzione e formazione nelle classi da parte del personale docente e/o esperti esterni).
- **LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE - Codice giallo** (interventi indicati e strutturati a scuola, con coinvolgimento della famiglia e, in sequenza, della rete se non ci sono risultati).
- **LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE - Codice rosso** (intervento di emergenza con supporto di tutte le risorse disponibili e della rete, ad esempio attivando, in accordo con la famiglia, attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici).

Sulla base di quanto rilevato:

– se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);

– se i fatti SONO confermati da prove oggettive, una volta raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto, il Team antibullismo deciderà quali azioni intraprendere.

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede alla convocazione del Consiglio di classe, con la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare/sanzione da individuare secondo la gravità, facendo riferimento al Regolamento di istituto e in un’ottica di giustizia riparativa.

Una volta stabilito il livello di priorità dell’intervento (livello di rischio, sistematico o di urgenza), il Team, in coordinamento con il Dirigente scolastico, in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse che la scuola sceglierà il tipo di intervento da attivare per la gestione del singolo caso:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale con il bullo e con la vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia (l’articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita “1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”);
- supporto intensivo a lungo termine e di rete quando gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita evidenzia un livello di urgenza), la sofferenza della vittima è notevole e/o i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli; la scuola chiederà ai servizi territoriali (servizi sanitari, servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di prossimità della Polizia locale, Carabinieri) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato.

4 MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare l’efficacia dell’intervento sia a breve che a lungo termine. È necessario prevedere momenti di follow up con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso.

Si possono organizzare in itinere, a seconda della situazione, colloqui di monitoraggio con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli insegnanti.

Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si può usare la **SCHEDA DI MONITORAGGIO (allegato3)**.